



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERNINI, CIRIANI, DE PETRIS, FARAONE,  
MARCUCCI, PERILLI, ROMEO e UNTERBERGER**

*(V. Stampato n. 1795)*

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica il 28 maggio 2020*

*(V. Stampato Camera n. 2527)*

*modificato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 14 ottobre 2020*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 ottobre 2020*

Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Istituzione della Giornata dei camici bianchi**

## Art. 1.

1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata « Giornata », quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.

2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

## Art. 2.

1. Il Governo, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato**

## Art. 1.

1. È istituita la Giornata **nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato**, di seguito denominata « Giornata », quale momento per **onorarne** il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia **di** Coronavirus nell'anno 2020.

2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada **in giorno feriale**, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

## Art. 2.

1. Il Governo, anche in coordinamento con **gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie** e con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*Identico*

€ 1,00